

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1289

(IDVIP: 3933] Istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto dell'impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza termica di 83 MWt, elettrica di 10 MWe denominato "Progetto agro-energetico San Severo". Proponente: 3SP S.r.l. Parere regionale non favorevole di compatibilità ambientale.-

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi e confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, riferisce:

PREMESSO CHE

- Con nota del 15.02.2018, successivamente perfezionata con nota del 23.02.2018, la 3SP S.r.l. - con sede legale in Milano, Via Stephenson, 73 - ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto indicato in oggetto.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico a concentrazione da 10 MWe e di una coltivazione di erbe officinali negli spazi tra i terreni liberi dagli eliostati.

L'impianto è localizzato nei pressi della centrale termoelettrica di San Severo ed è collegato alla stessa per l'approvvigionamento dell'acqua e per l'immissione dell'energia elettrica della rete.

Il progetto proposto è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 1, lett. a), All. Urbis, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW" ma, come specificato nell'istanza di V.I.A. e nell'Avviso al Pubblico, nonostante l'opera rientri tra le categorie per le quali è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e non ricada nemmeno parzialmente in aree naturali protette ovvero in siti della rete Natura2000, il proponente "*vista la natura innovativa del progetto*" ha scelto volontariamente l'attivazione della procedura di compatibilità ambientale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. DVA/2313 del 09.03.2018 il MATTM ha comunicato la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/3252 del 29.03.2018, ha richiesto le valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto;

RILEVATO CHE

- Con nota prot. n. AOO_000/19843 dell'11.04.2018 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale -Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali -Servizio Territoriale di Foggia - comunicava che le opere di che trattasi, comprese quelle di connessione, sono poste in agro del Comune di S. Severo, del tutto privo di vincolo idrogeologico, pertanto non assoggettate alla tutela del R.D.L. 3267/1923;

- Con nota prot. n. 9061 del 26.04.2018 il Comune di S. Severo- Area V Urbanistica e Attività Produttive - trasmetteva il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'opera proposta. In particolare evidenziava che: "*...Il progetto in esame interessa un'estesa area ricadente nel "Contesto agricolo pregiato" (complessivamente 102 ettari) e prevede l'installazione di eliostati, nonché la realizzazione di una torre di considerevole dimensione (altezza di oltre 120 metri).*

Tale intervento, in ragione della tipologia delle installazioni (n. 3.817 eliostati, che occupano 41,3 ha, di altezza pari 9,2 mt in posizione verticale), della configurazione planimetrica e della sua considerevole estensione (oltre 100 ettari di superficie complessivamente interessata), notevolmente superiore all'unità minima colturale (1 ettaro), nonché delle dimensioni planimetriche (13,5 mt x 13,5 mt) e dell'altezza della torre (125 mt), da configurarsi a tutti gli effetti come "nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., determina una irreversibile trasformazione di tutto l'ambito territoriale interessato, in contrasto con il vigente Piano Urbanistico Generale - Parte Strutturale.

Si rileva tra l'altro che l'affermazione contenuta nello Studio di Impatto Ambientale, laddove si afferma che "la Puglia ed in particolare il Tavoliere è già sede di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici, a cui la popolazione si è ormai abituata", non è in alcun modo riferibile al territorio comunale di San Severo; infatti nel territorio comunale non è ancora presente alcun impianto eolico di grande taglia e sono stati realizzati rari impianti fotovoltaici di dimensione molto contenuta (potenza non superiore ad 1 MW), peraltro precedentemente all'approvazione del Piano Urbanistico Generale.... Ad ogni buon fine si fa altresì presente che questo Comune, con Deliberazione del C.C. n. 43 del 7/9/2017 ha adottato l'Adeguamento del PUG al PPTR, prevedendo la classificazione del Contesto Agricolo Pregiato quale UCP - Ulteriore Contesto Paesaggistico "Paesaggio rurale".;

- con nota acquisita al prot. n. AOO_089/4794 del 07.05.2018 l'Associazione Città Civile di S. Severo trasmetteva osservazioni sull'impianto in argomento;

CONSIDERATO CHE

Il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, nella seduta del 30.01.2018, esprimeva le proprie valutazioni come da parere prot. n. AOO_089/6357 del 12.06.2018, allegato n. 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO ANCORA CHE

Ai sensi dell'art. 20, l.r. n. 11/2001 e s.m.i. la Giunta Regionale esprime il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 3 della l. n. 349/1986 nell'ambito della procedura di VIA ministeriale;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.
--

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
--

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. K) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell'ambito del procedimento ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.06.2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, parere non favorevole di compatibilità ambientale sull'impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza termica di 83 MWt, elettrica di 10 MWe denominato "Progetto agroenergetico San Severo", proposto da 3SP S.r.l.- con sede legale in Milano, Via Stephenson, 73;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione

Generale per le Valutazioni Ambientali -, a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia -;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO N° 1

UFF. VIA/VINCA

MARCA/ANGELINI



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ, URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
12/06/2018 - 0006357
Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale

Al Dirigente Servizio VIA e VINCA
S E D E

Parere espresso nella seduta del 07.06.2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: Progetto dell'impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza termica di 83 MWT, elettrica di 10MWe denominato "Progetto agroenergetico San Severo" – Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere art. 24 c. 3. Proponente: 3SP SRL



1 di 18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PREMESSA E DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento sottoposto alla presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguarda un progetto agro-energetico denominato "San Severo", localizzato in località Ratino, nel comune di San Severo in provincia di Foggia.

Il progetto è composto da:

- impianto solare termodinamico a concentrazione (Concentrated Solar Plant – CSP – in inglese) della potenza termica di 83 MWt ed elettrica di 10 MWe;
- progetto di sviluppo agricolo innovativo che prevede la coltivazione e la lavorazione in sito di erbe officinali, nelle aree libere da strutture e impianti, per la produzione di erbe essiccate ed olio essenziale.

Il proponente il progetto è 3SP srl, società del gruppo Alpiq Italia, che ha le capacità tecniche, manageriali e finanziarie per la realizzazione del progetto e per la gestione dell'impianto.

Attraverso la società En Plus, infatti, Alpiq ha installato ed esercisce una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale (CCGT) nel territorio di San Severo.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto agro-energetico di S. Severo si sviluppa interamente nel comune di San Severo (FG).

All'area di intervento, localizzata immediatamente a sud della centrale Turbogas En Plus di San Severo, si accede dalla SP 20, strada provinciale SS16 – Lucera.

Nella seguente figura è mostrata il sito di localizzazione del progetto.




Figura 1 Inquadramento su IGM dell'area di intervento



20/18

Handwritten signatures and initials.

2

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Figura 2 Inquadramento su ortofoto del progetto



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto solare termodinamico a concentrazione è composto da due sezioni, solare e convenzionale, così strutturate:

- sezione solare:
 - un campo eliostati, composto da 3.817 specchi che riflettono la radiazione solare incidente su un ricevitore;
 - una torre solare, alta circa 125 m, sulla cui sommità è collocato il ricevitore solare, che trasferisce il calore della radiazione solare concentrata dagli eliostati al fluido termovettore (aria);
 - un sistema di accumulo termico, dove parte della potenza termica solare può essere accumulata per essere utilizzata per la produzione elettrica nei momenti di bassa radiazione solare (per esempio in caso di annuvolamenti o durante la notte);
- sezione convenzionale, composto da un tradizionale ciclo termico:
 - un Generatore di vapore a recupero (GVR), dove il calore dell'aria surriscaldata nel ricevitore solare viene ceduto ad un circuito acqua-vapore per la produzione di vapore surriscaldato da inviare poi alla Turbina a Vapore;
 - una Turbina a vapore, azionata dal vapore prodotto dal GVR;
 - un generatore elettrico, che converte l'energia meccanica prodotta dalla rotazione della turbina in energia elettrica;
 - un Condensatore ad aria, che provvede alla condensazione del vapore esausto in uscita dalla turbina.

Nella successiva figura è presentato uno schema di funzionamento dell'impianto solare termodinamico a concentrazione.

30/8/18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE




Figura 3 Impianto solare termodinamico a concentrazione con accumulo termico

I dati principali di progetto sono:

Potenza netta prodotta	fino a 10 MWe
Area di Impianto	0,9 km ²
Numero di eliostati	3.817 eliostati (48,5 m ² ciascuno)
Altezza torre	125 m
Superficie ricevitore solare	ca. 170 m ²
Potenza nominale ricevitore	83 MWt
Capacità accumulo termico	283 MWht (9,4 ore a pieno carico)
Potenza GVR	30 MWt
Potenza bruciatore gas naturale	15 MWt



Un elemento strategico della localizzazione del nuovo impianto solare a concentrazione è proprio la vicinanza alla CCGT e la conseguente possibilità di fornitura da parte di questa di una parte delle utilities e servizi.

Il proponente prevede infatti che l'impianto CSP:

- sarà remotamente controllato dalla sala quadri della CCGT;
- sarà collegato con una strada privata attraverso il campo solare alla CCGT;
- riceverà acqua grezza e demineralizzata dalla CCGT;
- invierà alla CCGT le proprie acque reflue e le acque meteoriche, che le avvierà a recupero nel proprio impianto trattamento acque;
- sarà approvvigionato di gas naturale dalla CCGT;
- l'energia elettrica prodotta sarà inviata mediante cavo interrato da 6,3 kV alla distribuzione in media tensione (MT) della CCGT e qui elevata alla tensione di 380 kV e quindi inviata mediante l'esistente elettrodotto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

In virtù di tali sinergie, non è prevista la realizzazione di alcuna opera connessa esterna al sito di realizzazione dell'impianto solare termodinamico a concentrazione.

Date le caratteristiche estensive dell'impianto, in particolare del campo eliostati dove le distanze tra le file di specchi risultano crescenti allontanandosi dalla torre solare, risultano presenti ampi spazi liberi da attrezzature e disponibili per l'utilizzo agricolo.

4 dic 18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Su tali aree 3SP ha elaborato, con la collaborazione di D.A.Re. Puglia (Distretto Agroalimentare Regionale) e Di.T.N.E (Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia), un progetto di sviluppo agricolo innovativo basato sulla coltivazione, lavorazione e commercializzazione di piante officinali.

Tale progetto prevede la realizzazione di:

- serre, dove eseguire la riproduzione e la prima fase di coltura delle piantine;
- campi di coltivazione, nelle aree libere da impianti e inframezzati alle file di eliostati, dove le relative distanze sono tali da rendere agevoli le attività colturali;
- un opificio, dove procedere alla lavorazione del raccolto, essiccazione o distillazione, e al suo confezionamento / commercializzazione.

Le specie di erbe officinali selezionate sono: Tarassaco, Rosmarino, Origano, Melissa, Salvia, Timo, Malva, Menta, Valeriana, tuttavia, durante fase di costruzione dell'impianto solare termodinamico, sarà realizzato un campo di sperimentazione nel quale le varie essenze saranno valutate in sito nella loro adattabilità alle condizioni edafiche specifiche.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia

Il PPTR persegue come obiettivo strategico n.10 quello di "definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili".

L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo in tutta l'articolazione del Piano.

Secondo quanto riportato dal proponente, il progetto in esame si pone in coerenza con gli obiettivi specifici in particolare favorire l'uso delle FER.

Il PPTR prevede specifiche limitazioni di localizzazione di impianti ad energie rinnovabile nelle prescrizioni del Sistema delle Tutele individuate dal Piano, inteso come insieme dei Beni Paesaggistici (individuati ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i) e degli ulteriori contesti paesaggistici tutelati dal Piano (individuati ai sensi dell'art.143 comma 1 lettera e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), finalizzate a salvaguardare i valori paesaggistici espressi da detti beni e contesti. Secondo quanto riportato nello SIA l'area individuata per la realizzazione delle opere in progetto è esterna al Sistema delle Tutele e, pertanto, non è sottoposta alle limitazioni di cui sopra.

L'area di intervento, inoltre, ricade nell'Ambito n.3 Tavoliere, per il quale il Piano propone alcuni obiettivi e specifiche normative d'uso.

Le analisi contenute nelle schede di ambito sono riferite sia agli enti pubblici che ai soggetti privati, nei piani e nei progetti che comportino trasformazione territoriale. In base alle analisi sopra effettuate il progetto in esame non comprometterà la funzionalità della rete ecologica della biodiversità, ponendosi esternamente ad aree ricadenti nella REB. Inoltre, trattandosi di un impianto solare a concentrazione, individuato come opera di rilevante trasformazione territoriale, si è proceduto alla verifica della coerenza della localizzazione del progetto ai sensi del Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", riportata al Capitolo 3. Infine si specifica che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto non rientra tra le aree produttive convertibili in aree APPEA (aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate) individuate dal Piano.

Lo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale contiene, inoltre, il documento n.4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte 1 e Parte 2". La Parte 2 delle Linee Guida richiama ed approfondisce le disposizioni sulla localizzazione degli impianti a FER contenute nel Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n.24, assumendo carattere prescrittivo e vincolante. La Parte 2, infatti, costituisce il riferimento normativo a cui rimandano le prescrizioni relative ai beni paesaggistici ed agli ulteriori contesti circa il rapporto tra questi e le FER. La coerenza della scelta



5 dic 18

5

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

dell'area in esame con la Parte II delle Linee Guida è riportata al Paragrafo 2.5. La Parte I delle Linee Guida, invece, è un documento di indirizzo, non vincolante, che contiene oltre ad un Quadro Generale il paragrafo b2 "solare termodinamico e fotovoltaico".

Per gli impianti a solare termodinamico il punto b.2.2.2 indica alcune limitazioni e criteri valutativi richiamando le disposizioni legislative in materia (D.M. 10/2010 e Regolamento Regionale 24/10) e definendo alcuni ulteriori riferimenti per quegli impianti che risultino esterni alle aree definite "non idonee". In particolare sono citati gli indicatori 3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio" (indicatore 2), 3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale" (indicatore 6), 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale" (indicatore 7), contenuti nell'Elaborato 7 del PPTR "Il Rapporto Ambientale". Tali indicatori sono stati introdotti nella VAS del PPTR per la valutazione e il monitoraggio del piano.

Secondo la disamina del proponente non sono attese variazioni agli indicatori citati.




Figura 4 Sovrapposizione dell'area di impianto su PPTR

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia

Il proponente riporta che (pag. 26-27 V01_SIA): La Tavola A1 "Tutela dell'integrità fisica del territorio", che perimetra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e di pericolosità idraulica, è aggiornata al 2009, mentre, come riportato al Paragrafo 2.4.2 le perimetrazioni effettuate dell'Autorità di Bacino della Puglia sono in continua revisione, e risultano aggiornate a gennaio 2016. Pertanto non si ritiene rilevante la consultazione della sopracitata Tavola A1.

Tuttavia, dalla consultazione della tavola A.1 suddetta risulta che l'impianto ricade in aree soggette a rischio idraulico, come si evince dalla immagine seguente.



6 di 18

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE




Figura 5 Tavola A1 "Tutela dell'integrità fisica del territorio" da PTCP Provincia di Foggia

Dall'analisi della Tavola A2" Vulnerabilità degli acquiferi" emerge che un'ampia porzione di territorio provinciale, compresa l'area in cui sarà realizzato il progetto in esame, ricade in una zona a elevata vulnerabilità degli acquiferi e in una zona soggetta a ingressioni saline. Per entrambe le aree il PTCP, agli artt.11.20-21 e art.11.23 detta indirizzi per la pianificazione sotto ordinata e evidenzia gli interventi non ammessi: l'intervento in progetto non ricade tra le opere non ammesse.

Il Titolo III delle NTA del Piano detta prescrizioni in merito ai vincoli paesaggistico - ambientali del territorio provinciale ed alle relative misure di salvaguardia. Il PTCP recepisce, specifica ed integra nella propria cartografia, rappresentata in Tavola B1 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice naturale" e Tavola B2 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica", le indicazioni del pre-vigente PUTT, perimetrando ulteriori zone sottoposte alle medesime tutele.

Dalla consultazione delle Tavole, che ad ogni modo si ricorda non essere allineate al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, emerge che l'area in cui è prevista la realizzazione del progetto, è esterna a vincoli paesaggistici ed ambientali.

Dall'analisi delle perimetrazioni riportate nella Tavola C "Assetto territoriale" emerge che il progetto in esame ricade nel "contesto rurale - produttivo". Il PTCP nelle proprie norme tecniche di attuazione, prevede alcuni obiettivi ed indirizzi rivolti alla pianificazione urbanistica subordinata e di settore; inoltre all'art. III.18 definisce gli interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali.

Trattandosi di contesti rurali gli interventi ammissibili si riferiscono unicamente alle tipologie agricole.

L'art. II.53 "Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario" riconosciuti come beni da salvaguardare i beni diffusi nel paesaggio agrario quali: le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali. Lo stesso articolo incarica gli strumenti urbanistici comunali all'individuazione di tali beni. Ad ogni modo, secondo l'articolo II.53 "la possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, traffici e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione".

L'area interessata dal progetto in esame non interferisce con alcun elemento afferente al Sistema della qualità.



7 del 18

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below, along with a handwritten number '7'.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Piano Urbanistico Generale del Comune di San Severo

Dalla sovrapposizione dell'area di impianto con la tavola QD7.1bis del PUG Parte Programmatica – Carta sintetica di uso del suolo – Territorio extra-urbano, in cui sono riprodotte le destinazioni d'uso del suolo del piano, risulta che il territorio interessato dalla realizzazione del progetto ricade nella zona agricola




Figura 6 Estratto QD7.1bis del - Carta sintetica di uso del suolo – Territorio extraurbano – PUG Parte Programmatica

In particolare, rientra nell'area denominata *Es - Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata)*, che comprende le aree destinate all'attività agricola intorno alla città, utilizzate prevalentemente per oliveti, vigneti, frutteti, ecc.

La realizzazione in tali aree di impianti alimentati a energie rinnovabili è regolato dall'articolo P58.3 delle NTA del Piano che precisa con riferimento alla zona Es - Zona agricola pregiata che nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP "Dauno", DOC "San Severo", IGT "Daunia", IGT "Puglia"), individuate quali aree non idonee nell'Allegato 3 al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24, e inoltre va verificata la compatibilità con la rete dei "Tratturi".



8/08/18

Handwritten signatures and initials.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Dato che, nel sito di localizzazione del progetto tali produzioni agro-alimentari di qualità non sono presenti, trattandosi di un'area coltivata esclusivamente a seminativo, si rileva la compatibilità del progetto con la destinazione d'uso di piano.

Dalla consultazione della Tavola A3bis "Vincoli paesistici e zone protette", di seguito riportata, emerge che il progetto in esame intercetta parzialmente un'area individuata come vincolo (ex) legge 431/85 ed in particolare una fascia di 300 m apposta ad un lago, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. A riguardo la società proponente segnala:

- la non coerenza del vincolo con quanto perimetrato dal PPTR: tale discordanza potrebbe essere oggetto di ulteriori verifiche anche attraverso l'interrogazione ufficiale degli enti competenti;
- la scarsa rappresentatività dell'elemento tutelato: l'area in questione, da una ricognizione fotografica, non sembrerebbe definibile come vero e proprio "lago", ma come un'area leggermente depressa soggetta ad allagamento in particolari condizioni di piovosità. In tal caso tale individuazione non risulterebbe conforme alla definizione di "lago" riportata nell'articolo 41 delle NTA del PPTR (*corpo idrico superficiale caratterizzato da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno*).




Figura 7 Estratto Tavola A3bis "Vincoli paesistici e zone protette" – PUG

La Tavola A2bis "Piano di Assetto Idrogeologico" evidenzia che la quasi totalità dell'area individuata per la realizzazione del progetto si colloca in un'area caratterizzata da pericolosità idraulica bassa (BP).



9 del 18

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE




Figura 8 Estratto A2bis "Piano di Assetto Idrogeologico" - PUG

Inoltre, in accordo all'art.11.17 delle NTA del PTCP, il PUG dettaglia quanto individuato dal PTCP circa la vulnerabilità degli acquiferi, in particolare nella Tavola QA11bis "Vulnerabilità della risorsa idrica" e nel relativo art.7.9 delle NTA. Dalla consultazione della Tavola emerge che una vasta area del Comune di San Severo, compresa quella oggetto della presente analisi, si trova in un'area caratterizzata da una vulnerabilità degli acquiferi "Elevata".

Per gli interventi edilizi di nuova realizzazione ricadenti in aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi "elevata", in particolare nei contesti rurali, l'art. 7.9 delle NTA del PUG indica che "devono essere assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità".

Procedendo con la consultazione della Tavola B1bis "Individuazione di contesti ed invarianti per il territorio extraurbano" si evidenzia che l'area di intervento è inserita all'interno del "contesto agricolo pregiato". Per tale area, l'art.7.2.7 delle Norme del PUG, precisa che "comportino nuova occupazione di suolo (agricolo) sono subordinati alla dimostrazione della sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacenti, ovvero della maggiore onerosità delle alternative possibili, in termini di bilancio ambientale, economico e sociale complessivo".



10 del 18

(Handwritten signatures and marks)

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Secondo il proponente: *Il progetto, in esame pur estendendosi su una superficie considerevole, non ne trasforma la vocazione agricola, dato che tali attività potranno continuare a essere condotte su circa il 50% della superficie interessata.*

Dalla consultazione delle Tavole QA10bis "Segnalazioni archeologiche, architettoniche e sistema dei tratturi" e C4.1 "sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa del PUTT/p", emerge che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto non interessa alcun elemento individuato né aree annesse (della profondità di 100 m) previste dal PUTT/p per le segnalazioni archeologiche (Tavola C4.1)

In ultima analisi il proponente evidenzia che il PUG ha proceduto all'individuazione dei beni diffusi nel paesaggio agrario, così come indicato dal PTCP. Come si legge nel punto 7.6.2.5 delle NTA di Piano il PUG riconosce gli alberi in filari delimitanti i viali d'accesso, i confini poderali e stradali, rappresentati in Tavola C3.3 "Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica". L'area scelta per la realizzazione dell'impianto non intercetta le formazioni vegetali di alberi in filare, così come supportato anche approfondimento sull'idoneità agronomica del sito di intervento.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia

Dalla consultazione della cartografia del PTA risulta che l'area individuata per la realizzazione del progetto ricade nell'Acquifero poroso superficiale del Tavoliere e non interferisce con aree a protezione speciale idrogeologica e con aree di vincolo d'uso degli acquiferi.

In particolare l'acquifero del Tavoliere risulta appartenere:

- relativamente allo stato quantitativo, alla CLASSE C (Allegato 1 152/99) "Impatto antropico significativo con notevole incidenza sull'uso della disponibilità della risorsa evidenziata da forti modificazioni agli indicatori generali";
- relativamente allo stato qualitativo, alla classe 4 (Indice SCAS) "Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti".

Con riferimento all'acquifero superficiale del Tavoliere il Programma delle Misure del PTA (Allegato Tecnico n.14) specifica la tutela quantitativa al punto 3.2.1.1 e la tutela qualitativa al punto 3.2.12.

Per la tutela quantitativa "(a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo", ciò non esime dall'adottare "misure finalizzate ad evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico". Per la tutela quantitativa il PTA prevede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

La tipologia dell'intervento in progetto è tale da non alterare lo stato del corpo idrico in esame.

Il PTA non prevede prescrizioni ostative alla realizzazione del progetto.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'AdB Puglia

Dalla consultazione del PAI si evince che l'area individuata per la realizzazione del progetto, limitrofa alla CTE di San Severo di proprietà della Società EnPlus S.r.l., non interessa alcuna area a pericolosità geomorfologica mentre ricade in una zona classificata BP "Aree a bassa pericolosità idraulica", che, secondo il proponente, non costituisce condizione di non idoneità alla localizzazione dell'impianto.



14/08/18

[Handwritten signatures]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE




Figura 9 Aree soggette a pericolosità geomorfologica ed idraulica – AdB Puglia

Aree Appartenenti a Rete Natura 2000 ed Aree Naturali Protette

Il sito individuato per la realizzazione del progetto non interferisce con alcuna area naturale protetta né con alcun sito appartenente a Rete Natura 2000.

In particolare, l'area appartenente a Rete Natura 2000 più vicina al sito di progetto è il SIC IT9110027 denominato "Bosco Jancuglia - Monte Castello", localizzato a circa 11 km in direzione nord est.

Analisi di Coerenza con il Regolamento Regione Puglia n. 24 del 30/12/2010

La Regione Puglia con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», contenente l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia".

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico di potenza elettrica indicativa di circa 10 MW.

Al fine di verificare l'idoneità dell'area individuata per la realizzazione del progetto proposto sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato 3, la società proponente ha classificato l'impianto secondo le tipologie di cui all'Allegato 2 del Regolamento stesso. In particolare la tecnologia solare termodinamica a concentrazione non è esplicitamente considerata dal regolamento, tuttavia si è ritenuto l'impianto CSP assimilabile ad un impianto fotovoltaico a terra, individuato con il codice F.7 dell'Allegato 2 al regolamento: "impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo e potenza > 200 kW".

Il proponente ha effettuato una *Analisi presenza aree e siti non idonei nel sito di progetto*, da cui ha evidenziato:



12 di 18

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- per le AREE TUTELATE PER LEGGE (DLgs 42/2004): LAGHI E TERRITORI CONTERMINI FINO A 300 M (rif. Normativo art. 142 comma 1, lett. b, DLgs 42/2004): L'area di progetto intercetta (Figura 2.3.1.1b - fonte PUG di S.Severo) la fascia di 300 m apposta ad una lago, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. A riguardo si segnala: • la non coerenza del vincolo con quanto perimetrato dal PPTR; • la scarsa rappresentatività dell'elemento tutelato: un sopralluogo nell'area in questione ha evidenziato l'assenza del lago, ma la presenza di un'area leggermente depressa, forse soggetta ad allagamento in particolari condizioni di piovosità. Dunque tale individuazione non risulterebbe conforme alla definizione di "lago" riportata nell'articolo 41 delle NTA del PPTR (corpo idrico superficiale caratterizzato da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno).
- Per le AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Il sito di progetto interessa un'area classificata BP "Aree a bassa probabilità di esondazione". Ai sensi del RR sono classificate inidonee le aree MP e AP (aree a media / alta pericolosità idraulica). Le aree classificate BP sono ammissibili.
- Per le AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ: rimanda all'analisi delle colture praticate nel sito proposto riportata nel paragrafo. Verifica dell'idoneità agronomica dell'area di Sito (punto 4.2.3.4 dello SIA);
- Per le TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA, AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE: L'elemento più prossimo è un'area a rischio archeologico "Masseria Ratino" ad una distanza di circa 60 m in direzione nord est rispetto al sito di progetto




Figura 10 Individuazione Beni culturali con area buffer di 100 m



13 dic 18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Dall'analisi del R.R. n. 24 del 30/12/2010 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», contenente l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" e delle Linee guida 4.4 sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte seconda, del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia è emersa una sola interferenza con beni/elementi che determinerebbero la non idoneità dell'area di intervento.

Tale interferenza riguarda area contenente a un lago: il sito di intervento interferirebbe con parte della fascia di 300 m apposta ad un lago (tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), individuata dal PUG del Comune di San Severo.

Il proponente riporta che:

sopralluoghi condotti in sito hanno permesso di appurare l'assenza in loco di un bacino idrico permanente, circostanza che renderebbe il bene non classificabile come lago. Infatti l'articolo 41 delle NTA del PPTR definisce come lago un corpo idrico superficiale caratterizzato da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno. Ulteriori approfondimenti condotti presso il Comune di San Severo hanno confermato l'assenza del bene e dunque della tutela.

In conclusione il sito di intervento si presenta libero da qualsiasi interferenza con aree dichiarate inidonee dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 30/12/2010 per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Quindi il sito prescelto per la localizzazione progetto Severo appare conforme con i criteri di selezione dei siti di localizzazione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili del contenuti nel R.R. n. 24 del 30/12/2010.

CONSIDERAZIONI

Dalla analisi della documentazione in atti si evince come l'impianto in esame rientra in un'area classificata dal PUG come "contesto agricolo pregiato". Per tale area, l'art.57.2.7 delle Norme del PUG, precisa che interventi che "comportino nuova occupazione di suolo (agricolo) sono subordinati alla dimostrazione della sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacenti, ovvero della maggiore onerosità delle alternative possibili, in termini di bilancio ambientale, economico e sociale complessivo".

Si tratta di un "contesto, delimitato a Nord e a Est dal Tratturo Regio e a Sud dalla lieve depressione in direzione del Torrente Triolo, costituito da un tratto di pianura caratterizzato da una straordinaria diffusione di coltivazioni pregiati vitivinicole ed olearie che storicamente riveste, oltre la funzione residenziale agricola, la funzione di lavorazione e immagazzinamento del prodotto. Tale caratterizzazione, unitamente al servizio che svolge in favore dell'aggregato urbano, stabilisce per tale contesto un valore di ordine paesaggistico unico, insostituibile, da preservare nel tempo".

L'indirizzo impostato a livello di pianificazione comunale prevede, quindi, una finalità prettamente agricola, anche di una certa importanza e rilevanza, da trasformare ad altra destinazione solo in casi di sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacenti.

Il progetto in esame, seppur dotato di una parte destinata allo sviluppo agricolo, con la previsione di realizzazione di serre e campi di coltivazione, lavorazione e commercializzazione di piante officinali, presenta forti caratteristiche industriali per i componenti presenti, la finalità e la superficie occupata, poco compatibile con la tipizzazione prevista.

Le stesse Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale - Parte Programmatica (art. P58) stabiliscono che "in applicazione dell'art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003, al fine di contemperare l'obiettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili va tenuto conto della classificazione del territorio agricolo di cui alla Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" mediante la verifica della compatibilità con gli elementi di valore riconosciuti.

Nello specifico:

- con riferimento alla zona "Es - Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata), utilizzata prevalentemente per oliveti, vigneti, frutteti, ecc., nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni



14 di 18

14

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

agro-alimentari di qualità (DOP "Dauno", DOC "San Severo", IGT "Daunia", IGT "Puglia", individuate quali aree non idonee nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24).

- con riferimento alle zone "Ea", "Es", "Ep" ed "F3" nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei "Tratturi", che interessa diffusamente l'intero territorio comunale.

Il sito interessato dal progetto è altresì interessato da:

- AREE TULATE PER LEGGE (DLgs 42/2004): LAGHI E TERRITORI CONTERMINI FINO A 300 M
- AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Il sito di progetto interessa un'area classificata BP "Aree a bassa probabilità di esondazione". L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, con nota 5760 del 22/05/2018, ha richiesto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.
- AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ;
- TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA, AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE: L'elemento più prossimo è un'area a rischio archeologico "Masseria Ratino" ad una distanza di circa 60 m in direzione nord est rispetto al sito di progetto

Tali elementi vanno ad avvalorare l'importanza del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, dotato di caratteristiche di elevato pregio, di notevole interesse storico e culturale, votate al mantenimento delle tradizioni e delle peculiarità agricole esistenti.

Per quanto riguarda la coerenza con il RR24, nelle aree a pericolosità idraulica è previsto per gli impianti fotovoltaici (in cui può rientrare l'impianto in esame):

Ogni intervento all'interno di aree sottoposte alla disciplina delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia è sottoposto al parere vincolante della stessa Autorità di Bacino.

Gli obiettivi sono quelli di:

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Estremamente complicato ottenere l'autorizzazione in quanto:

- le Strutture fuori terra non sono ammissibili in aree classificate come ad "alta pericolosità idraulica - AP" (art. 7 NTA) e "media pericolosità idraulica - MP" (art. 8 NTA), fatti salvi i casi previsti dal comma K dello stesso art. 8; le stesse strutture sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità idrologico-idraulica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" (art. 6 NTA), "bassa pericolosità idraulica - BP" (art. 9 NTA) e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 10 NTA).

- I caviddotti e le opere interrato sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità idrologico-idraulica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come



15 del 18

15

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

"alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" (art. 6 NTA), "alta pericolosità idraulica - AP" (art. 7 NTA), "media pericolosità idraulica - MP" (art. 8 NTA), "Bassa pericolosità idraulica - BP" (art. 9 NTA) e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 10 NTA).

Dal punto di vista idrogeologico e idraulico, il notevole incremento della impermeabilizzazione del suolo con la installazione degli specchi ed opere annesse, porterebbe una massiccia riduzione della permeabilità dei suoli, con diversi cambiamenti sui processi di ricarica della falda, sui fenomeni alluvionali in un sito già caratterizzato da una pericolosità idraulica e sui conseguenti processi erosivi che possono derivare.

Ci sarebbero, quindi, notevoli aumenti dei ruscellamenti superficiali con modifiche dell'andamento delle aree a pericolosità idraulica e probabile danneggiamento delle aree contermini.

Alla luce di tali considerazioni, stante le caratteristiche e dimensioni, non sembra che l'impianto possa rispettare gli obiettivi previsti dal regolamento in aree a pericolosità idraulica.

CONCLUSIONI

Dalla analisi degli elaborati allegati alla istanza di VIA, considerato il contesto agricolo ed ambientale di riferimento ed alla luce delle considerazioni precedenti, questo Comitato esprime un parere **non favorevole di valutazione di impatto ambientale** nell'ambito della *Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere art. 24 c. 3* sulla realizzazione di un impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza termica di 83 MWT, elettrica di 10MWe denominato "Progetto agroenergetico San Severo" nel comune di San Severo.



16/08/18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche



Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano António Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	<i>Antezza</i>
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	<i>Cardella</i>
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	<i>Conversano</i>
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	<i>Ciola</i>
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	<i>Santoro</i>
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	<i>Brizzi</i>
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	<i>Rizzi</i>
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	<i>Farenga</i>
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO o, delegato supplente, ing. Stefano DI BITONTO o delegato dott. Emiliano PIERELLI	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	



17/08/18

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

19	Segretariato regionale per la Puglia (MIBACT) Arch. Donatella CAMPANILE o, suo delegato supplente arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE o delegato ing. Aniello POLIGNANO	
22	Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Massimiliano PISCITELLI – Avv. Magda MICCOLIS	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Arch. Alessandro CANTATORE o sostituto dott. Donato SOLLITTO	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO – Ing. Roberto PRIMERANO	
25	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



Il presente allegato è costituito da
n. 18 fasciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra ECO/DEL/2018/00009

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta RICCIO



18 di 18